

Deliberazione n. 177/2026/**PRSP**



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Mario NISPI LANDI	Presidente
Francesco BELSANTI	Consigliere (relatore)
Rosaria DI BLASI	Primo Referendario
Anna PETA	Primo Referendario
Lucia MARRA	Primo Referendario
Matteo LARICCIA	Referendario

nell'adunanza del 24 settembre 2026;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, n. 14/2000, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti Locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l’art. 148-*bis* del Tuel, come introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. e), decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTE le “linee-guida” per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2020 e 2021, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazioni n. 7 del 12 aprile 2021, e n. 10 dell’8 luglio 2022;

VISTA la propria deliberazione n. 171 del 25 settembre 2014 relativa ai criteri per l’esame dei rendiconti degli enti locali relativi all’esercizio finanziario 2013, che si intendono confermati in via sostanziale anche per il controllo sui rendiconti di gestione dell’esercizio 2020 e 2021, con gli opportuni adattamenti al mutato quadro normativo, in particolare per quanto riguarda la riforma dei principi contabili introdotta dal d.lgs. 118/2011;

VISTA la propria deliberazione n. 100 del 15 maggio 2025, con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2025, prevedendo l’esame del rendiconto 2024 degli enti locali;

VISTA l’ordinanza n. 17 del 6 giugno 2025 del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana di ripartizione tra i magistrati delle funzioni di controllo;

TENUTO CONTO altresì della propria deliberazione n. 50 del 1° aprile 2026 con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2026;

VISTA la deliberazione 29 giugno 2026, n. 111, con cui questa Sezione regionale di controllo, a seguito dell’istruttoria svolta sul rendiconto dell’esercizio 2024 del Comune di **San Vincenzo (LI)** - che ha riguardato i profili relativi al risultato di amministrazione, la capacità di indebitamento ed il rispetto del saldo e degli equilibri di finanza pubblica, ha rilevato alcune irregolarità contabili, adottando una specifica pronuncia di accertamento ex art. 148-bis, 3 comma, del TUEL;

VISTA la delibera consiliare dell’Ente 25 agosto 2026, n. 56 (prot. Sezione n. 6021/2026) relativa all’approvazione delle misure correttive sui rendiconti 2022, 2023 e 2024, al fine di rimuovere le irregolarità in esito alla rideterminazione del risultato di amministrazione al termine dell’esercizio 2024 operata dalla Sezione con deliberazione della Sezione n. 111/2026/PRSP;

VISTA l’ordinanza n. 37/2026 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana ha convocato la Sezione per la data odierna;

UDITO il relatore, Cons. dott. Francesco Belsanti;

RITENUTO IN FATTO

Con la deliberazione n. 111/2026/PRSP, depositata in data 29 giugno 2026, questa Sezione ha segnalato irregolarità relative ai rendiconti degli esercizi 2022, 2023 e 2024 del Comune di **San Vincenzo (LI)** richiedendo misure correttive ai sensi dell'art. 148-bis, comma 3 del TUEL.

Le irregolarità rilevate in esito al controllo hanno riguardato la non corretta qualificazione della composizione interna del risultato di amministrazione 2022, 2023 e 2024. Al termine dell'esercizio 2024 l'Ente, pertanto, avrebbe dovuto disporre di ulteriori vincoli e risorse destinate agli investimenti per un importo, rispettivamente, di 521.279,05 euro e 87.881,74 euro con conseguente ridefinizione della parte disponibile/disavanzo di amministrazione, in 620.639,14 euro, ferma restando la possibilità dell'Ente di produrre, in sede di misure correttive, adeguata documentazione contabile per una eventuale riduzione dei vincoli sopra riportati in quanto la non corretta tenuta contabile dei documenti di bilancio ha impedito alla Sezione di accogliere le conclusioni rappresentate dall'Amministrazione in sede di contraddittorio.

Inoltre, il controllo ha evidenziato la non corretta contabilizzazione del FAL con ampliamento illegittimo della capacità di spesa per 69.513,43 euro.

Circa la qualificazione del disavanzo, pari a 620.639,14 euro, la Sezione ha tenuto conto che l'Ente, al termine dell'esercizio 2019, aveva registrato un disavanzo suddiviso per una quota come disavanzo da FCDE e per un'altra quota come disavanzo da FAL.

Sulla base dei piani di rientro il disavanzo da FCDE avrebbe dovuto registrare un saldo, al termine dell'esercizio 2024, di 732.210,43 euro, mentre il disavanzo da FAL avrebbe dovuto registrare un saldo, al termine dell'esercizio 2024, di 297.516,13 euro.

Il disavanzo atteso al termine dell'esercizio 2024, pertanto, ammontava complessivamente a 1.029.726,56 euro, motivo per cui emergeva un maggior recupero da parte dell'Ente per 409.087,42 euro.

Tuttavia, sul risultato finale registrato al termine dell'esercizio 2024, la Sezione ha tenuto conto, come sopra osservato, di un'altra irregolarità contabile commessa dall'Ente, riferita alla corretta contabilizzazione del FAL e al relativo ripiano della rata annuale di rimborso dell'anticipazione.

Difatti, l'Ente ha contabilizzato il FAL in entrata e in uscita secondo la metodologia dichiarata dalla Corte costituzionale illegittima ossia, a decorrere dall'esercizio 2022, ha iscritto in bilancio il FAL in entrata come risultante dal risultato di amministrazione dell'esercizio precedente e reiscritto in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio. Avrebbe, invece, dovuto applicare la disciplina disposta dall'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106.

Pertanto, l'applicazione di una disciplina non più vigente, riferita alla contabilizzazione del FAL di cui alla liquidità concessa nel 2020, ha determinato un'espansione della spesa per le annualità 2022/2024 per un totale di 69.513,43 euro.

A tal fine è stato chiesto all'Ente di allocare nel primo bilancio utile, in parte spesa, una posta non impegnabile (in altri termini una posta da trattare come una quota di disavanzo) di ammontare pari alla maggior capacità di spesa conseguita al termine dell'esercizio 2024, pari a 69.513,43 euro, in aggiunta alla illegittima capacità di spesa eventualmente conseguita nell'esercizio 2025.

Infine, avendo la Sezione sollevato una questione di legittimità costituzionale relativamente all'accantonamento previsto nel risultato di amministrazione alla voce "utilizzo fondo anticipazione liquidità" ai sensi del comma 1-ter dell'art. 52, del decreto-

legge 25 maggio 2021, n. 73, la Sezione ha sospeso ogni valutazione sulla quota accantonata dal Comune di San Vincenzo rimettendo allo stesso la valutazione degli opportuni provvedimenti da adottare.

Con delibera consiliare 25 agosto 2026, n. 56 (prot. Sezione n. 6021/2026), il Comune di San Vincenzo ha adottato le misure correttive di cui alla deliberazione n. 111/PRSP/2026, riapprovando i rendiconti dal 2022 al 2024, nonché il risultato di amministrazione 2025.

Per quanto concerne il rendiconto 2022 la citata delibera consiliare dà conto della ricostituzione dei maggiori vincoli rilevati dalla Sezione per complessivi 8.815,02 euro (di cui 7.250,00 euro derivanti da leggi e principi contabili e 1.565,00 euro derivanti da trasferimenti), con la definizione di un disavanzo effettivo di amministrazione pari a 1.583.382,43 euro (parte disponibile negativa).

Con riferimento al rendiconto 2023, l'Ente ha adottato misure correttive secondo un percorso, per alcune tipologie di vincolo, diverso da quello prospettato dalla Sezione. In particolare:

- a) per i vincoli da leggi e principi contabili, sebbene il Collegio avesse accettato quanto rappresentato in contraddittorio dall'Ente, addivenendo alla definizione della quota vincolata di 1.741.443,75 euro, la misura correttiva ha ricostituito la somma vincolata come originariamente definita dal Magistrato istruttore nell'atto di deferimento pari a complessivi 1.748.693,75 euro;
- b) per i vincoli derivanti da trasferimenti, sottostimati secondo la Sezione per 483.458,39 euro, il Comune, nel confermare quanto aveva già osservato in sede di controdeduzioni (senza, però, una chiara ricostruzione contabile e documentale), con la delibera consiliare 25 agosto 2026, n. 56 ha evidenziato che in sede di rendiconto 2023 ha effettuato lo svincolo delle risorse derivanti da fondi covid per l'importo complessivo di 353.458,47 euro mentre per il trasferimento regionale di 129.026,92 euro lo svincolo effettuato risultava privo di autorizzazione da parte del soggetto finanziatore; l'Ente ha quindi provveduto alla ricostituzione della quota di 129.026,92 euro provvedendo alla contestuale richiesta formale alla Regione Toscana del rilascio dell'autorizzazione allo svincolo di tali risorse per il finanziamento di altri interventi di spesa (conseguentemente, la dichiarata riallocazione nella parte investimenti indicata in sede di contraddittorio non è risultata confermata e sul punto l'Ente nulla osserva);
- c) per la parte destinata agli investimenti è stata ricostituita la somma di 39.297,55 euro, e la quota totale di risorse destinate in 268.644,71 euro, come definita dalla Sezione.

Pertanto, per quanto concerne il rendiconto 2023, la citata delibera consiliare riapprova vincoli da leggi e principi contabili per 1.753.931,88 euro, vincoli derivanti da trasferimenti per 463.612,62 euro e la parte destinata ad investimenti per 268.664,71 euro, con la definizione di un disavanzo effettivo di amministrazione pari a 1.242.893,09 euro (parte disponibile negativa).

Le misure adottate dall'Ente sul rendiconto 2024 hanno, invece, riguardato i vincoli da leggi e principi contabili, da mutui e la parte destinata agli investimenti, nei termini accertati dalla Sezione (con la ricostituzione rispettivamente di 12.488,13 euro, di 1.054,29 euro e di 87.881,74 euro). Per quanto concerne, invece, i vincoli derivanti da trasferimenti, per i quali la Sezione aveva individuato una sottostima di 507.736,63 euro, l'Ente ha operato una ricostituzione di 154.278,16 euro, pari al vincolo riapposto sul rendiconto 2023 di 129.992,92 euro e ulteriori 24.278,24 euro afferenti risorse vincolate del rendiconto 2024.

In esito a tali misure correttive la composizione interna del rendiconto 2024 è stata riapprovata riportando una nuova definizione sia della quota vincolata nella misura di 2.018.142,41 euro, sia della parte destinata in 179.748,08 euro, con un disavanzo effettivo di amministrazione di 267.180,67 euro (parte disponibile negativa).

Sempre con la citata delibera consiliare 56/2026, l'Ente ha provveduto ad adeguare, per i riflessi conseguenti, anche il rendiconto 2025 che, a fronte di un saldo finanziario positivo di 11.318.205,99 euro, è stato scomposto in una quota accantonata di 8.895.812,55 euro, quote vincolate per complessivi 2.063.194,25 euro, risorse destinate per 176.403,17 euro, con l'emersione di un avanzo effettivo di amministrazione (parte disponibile positiva) di 182.696,02 euro (invece di 438.398,34 euro, come originariamente determinato con la deliberazione consiliare n. 27/2026).

L'Ente inoltre ha deliberato di provvedere ai riallineamenti degli allegati obbligatori al rendiconto dal 2022 al 2025 e ad una nuova trasmissione delle informazioni dei consuntivi alla banca dati BDAP.

Infine, per quanto concerne i rilievi della Sezione sul FAL, il Comune ha dichiarato di aver provveduto ad allocare nel bilancio 2026, in parte spesa, un fondo di ammontare pari alla maggior capacità di spesa conseguita per le annualità 2022/2024 (che al termine dell'esercizio 2024 risultava pari a 69.513,43 euro), così come per l'annualità 2025, per un ammontare complessivo di 93.255,04 euro; la variazione di bilancio che ha recepito tali misure correttive, indicata nell'atto consiliare n. 48, adottato in data 29 luglio 2026.

Alla luce di quanto evidenziato, pertanto, il Collegio ritiene idonee le misure adottate dall'Ente invitando lo stesso ad una verifica puntuale di tutte le posizioni riferite ad entrate vincolate da trasferimenti.

Conseguentemente, la Sezione ritiene superate le irregolarità rilevate, fatti salvi gli eventuali rilievi nascenti dalla verifica del rendiconto 2025 nell'ambito del prossimo ciclo di controllo, dove verranno richiesti gli esiti della ricostruzione delle poste vincolate e destinate operate in sede di misure correttive a tutto l'esercizio 2025, ivi compreso la trasmissione della variazione al bilancio 2026 per il recupero del maggiore capacità di spesa dipesa dalla non corretta contabilizzazione del FAL.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana valuta nei termini indicati in parte motiva i provvedimenti adottati dal Comune di San Vincenzo (LI) per la rimozione delle irregolarità riscontrate nella deliberazione n. 111/2026/PRSP di questa Sezione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'Ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 24 settembre 2026.

Il Relatore
Francesco Belsanti
(firmato digitalmente)

Il Presidente
Mario Nispi Landi
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 13 ottobre 2026.

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
Cristina Baldini
(firmato digitalmente)